



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E
DEI FARMACI VETERINARI
Ufficio 3

*Sanità animale e gestione operativa del Centro nazionale di lotta ed
emergenza contro le malattie animali e unità centrale di crisi*

Registro – Classif.: I.1.a.e/2020/3

Regioni e Province Autonome
Servizi Veterinari

IZZS

Comando Carabinieri per la tutela della salute – NAS

Organizzazioni di categoria del settore avicolo

e, p.c. IZS delle Venezia
Centro di referenza nazionale per l'influenza aviaria

Commissione Europea
DG SANTE

ISPRA

MiPAAF

FNOVI

ANMVI

SIVEMP

Organizzazioni dei veterinari

LORO SEDI

Oggetto: Influenza aviaria. Focolai di influenza aviaria da virus HPAI in Europa. Ulteriori misure di riduzione del rischio sul territorio nazionale.

Facendo seguito alle note DGSAF prot. n. 21329 del 2 ottobre u.s. e n. 23822 del 4 novembre 2020 di cui sono confermate le misure, si informa che la situazione epidemiologica europea è in rapida evoluzione con crescente aumento del numero di focolai confermati da virus HPAI, sottotipo H5, in uccelli selvatici e domestici in Germania, Olanda, Danimarca, Svezia, Belgio, Francia, Croazia e da ultimo anche in Corsica.

Inoltre il Centro di referenza nazionale per l'influenza aviaria in data 20 novembre u.s. ha comunicato il rilevamento di positività per virus influenzali del sottotipo H5 HPAI, responsabili dei focolai riscontrati in Europa in questo periodo, in anatidi selvatici cacciati durante l'attività venatoria nella regione Veneto.

Quanto sopra riportato evidenzia un chiaro aumento del rischio di introduzione dell'infezione nella popolazione avicola domestica e la necessità di mettere in atto efficaci misure per una sua drastica riduzione.

Visto l'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 59, il quale prevede che il Segretario generale, nelle more dell'attribuzione degli incarichi ai titolari di centro di responsabilità amministrativa, adottati, anche ad interim, i provvedimenti necessari a garantire la continuità dell'azione amministrativa delle direzioni generali, sentite le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano nonché acquisito il parere del Centro di Referenza Nazionale per l'influenza aviaria presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, si dispone quanto segue.

- **Il rilascio di pollame per il ripopolamento di selvaggina da penna** nelle Regioni ad alto rischio di cui al Decreto 14 marzo 2018, in applicazione della decisione di esecuzione 2018/1136/UE, è temporaneamente sospeso. Nell'attuale contesto epidemiologico caratterizzato da un elevato rischio di circolazione virale, l'immissione di selvaggina allevata in taluni territori (Aree densamente popolate da allevamenti avicoli - DPPA) potrebbe facilitare un'ulteriore amplificazione dell'infezione. In deroga alla sospensione di cui sopra, le Autorità competenti locali potranno autorizzare tale pratica dopo un'attenta analisi del rischio con l'individuazione dei territori idonei al rilascio della selvaggina escludendo le DPPA e alle condizioni di cui all'articolo 4, comma 4, lettera g) della decisione di esecuzione 2018/1136/UE.

- **La chiusura del pollame e dei volatili in cattività degli allevamenti all'aperto di tutto il territorio nazionale.**

Il pollame e tutti gli altri volatili in cattività, ove allevati all'aperto, sono trasferiti e trattenuti all'interno di un edificio dell'azienda secondo le modalità previste dell'Accordo Stato-Regioni 25 luglio 2019, rep. 125, per le Zone A e B.

Le Regioni e Province Autonome a basso rischio di cui al Decreto 14 marzo 2018 possono, in funzione della valutazione del rischio di contatto diretto o indiretto con uccelli selvatici migratori, derogare alla chiusura del pollame e dei volatili in cattività allevati all'aperto, tramite l'applicazione di misure di mitigazione del rischio di cui all'articolo 4, comma 4, lettera b) della decisione di esecuzione 2018/1136/UE.

- **La concentrazione di pollame e altri volatili in cattività in occasione di mercati, mostre, esposizioni ed eventi culturali** può essere autorizzata dall'autorità competente locale esclusivamente a condizione che tali eventi siano organizzati e gestiti in maniera da ridurre al minimo il rischio di diffusione del virus da volatili eventualmente infetti ad altri uccelli.

- Devono essere **rafforzate le attività di vigilanza sanitaria** presso i mercati, mostre, esposizioni ed eventi culturali che prevedono concentrazione di pollame e altri volatili in cattività con particolare riferimento alla verifica delle aziende di origine e di destinazione degli animali partecipanti a tali eventi. Sono in ogni caso fatte salve le misure di cui al Decreto 25 giugno 2010, in particolare, il divieto di reintroduzione di volatili che hanno partecipato a fiere e mercati previsto per le aziende "accreditate e per i commercianti che effettuano attività all'ingrosso extra-regionale di avicoli (nota DGSA n.0005305-P-23/03/2011).

Si coglie nuovamente l'occasione di **ribadire** quanto comunicato in precedenza ed in particolare:

- **Rafforzare** l'applicazione delle misure di biosicurezza di cui all'Ordinanza 26 agosto 2005 e successive modifiche, e nel rispetto delle norme anti contagio COVID19, aumentare le attività di vigilanza veterinaria permanente;

- **Elevare** il sistema di *early warning* negli uccelli selvatici e negli avicoli domestici mediante il precoce rilevamento e segnalazione alle autorità sanitarie competenti di qualsiasi evento che possa indurre un sospetto di influenza aviaria;

- **Ampliare** le attività di sorveglianza attiva e passiva nell'avifauna, con la collaborazione di tutte le Istituzioni e Associazioni coinvolte, soprattutto tramite il rilevamento di uccelli ammalati o trovati morti, con particolare riferimento agli uccelli acquatici e ai rapaci. Su tali volatili devono essere effettuati i test per il tramite degli IZZSS competenti per territorio al fine di confermare o escludere la presenza di virus influenzali.

Da ultimo, nel principio di massima precauzione e visto anche il recente documento [Scientific report Art 31 AI monitoring March 2019 \(europa.eu\)](#) elaborato congiuntamente da EFSA, EURL ed ECDC su richiesta della Commissione europea, si evidenzia l'opportunità che i cacciatori nell'espletamento dell'attività venatoria, adottino ogni possibile misura di protezione individuale e comportamenti responsabili al fine di evitare il possibile contatto con i virus influenzali.

Considerato l'alto rischio di veicolare virus potenzialmente pericolosi tornando da una battuta di caccia presso la propria abitazione, è di fondamentale importanza che sia adottata ogni misura di biosicurezza (cambio vestiario e calzature e accurata igiene personale) al termine dell'attività venatoria, per ridurre al massimo ogni rischio di trasmissione dell'infezione al pollame o a uccelli tenuti in cattività, eventualmente allevati in ambito domestico.

Con preghiera di assicurare la massima diffusione della presente nota anche agli Assessorati competenti sull'attività venatoria, si ringrazia per l'attenzione e si rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

La presente nota sarà pubblicata sul portale del Ministero della Salute www.salute.gov.it nella sezione "Trovanorme".

Il Segretario Generale
dott. Giuseppe Ruocco
F.to Giuseppe Ruocco*

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs.39/1993
Direttore dell'Ufficio: Dott. Luigi Ruocco – l.ruocco@sanita.it - dgsa@postacert.sanita.it tel. 06.59946755
Referente del procedimento: D.ssa Olivia Bessi – cell. 3204078099